

All. d – Schema di contratto

Procedura aperta telematica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura, comprensiva di installazione, collaudo, formazione e assistenza, di un Sistema di Liquid Handling automatizzato per preparazione librerie NGS per lo svolgimento di attività di ricerca della Fondazione Ri.MED nell'ambito del finanziamento Casa Italia

CUP H22E06000040001 - CIG BC0C5B18FB

TRA

La Fondazione Ri.MED (di seguito semplicemente la "Fondazione") con sede legale in Palermo, Via Bandiera 11 - Codice fiscale 97207790821 - Partita iva 06317780820, in persona del Segretario Generale, Dott. Emanuele Insinna, domiciliato ai fini del contratto presso la suddetta sede legale della Fondazione

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, partita Iva _____, in persona di _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n.____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Affidatario"

[se procuratore, aggiungere]

domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura _____ (generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio _____ di _____, n. _____ di Repertorio del _____ (oppure) ***con scrittura privata autenticata, agli atti del fascicolo.

PREMESSO CHE

- con Atto a Contrarre n. 102-INT/2026 del 16 giugno 2026, la Fondazione ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023(in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108, co. 1 del Codice;

- con Verbale di gara n. _____ in data _____, la Commissione Giudicatrice, completate le operazioni di gara stilava la graduatoria definitiva e formulava proposta di aggiudicazione per **l'affidamento della fornitura** in favore dell'operatore economico descritto in premessa, avendo lo stesso formulato l'offerta complessivamente più vantaggiosa per la Fondazione, rimettendo al Rup gli adempimenti conseguenziali;

- con provvedimento n. ____ del _____ il RUP, approvava la graduatoria e la proposta di aggiudicazione formulate dalla Commissione Giudicatrice disponendo, contestualmente, l'avvio dei controlli previsti *ex lege* ai fini dell'aggiudicazione efficace;

- ad esito dei predetti controlli, conclusi positivamente, il Segretario Generale della Fondazione con Determina di Affidamento del _____, disponeva l'aggiudicazione efficace della fornitura del Sistema di Liquid Handling automatizzato per preparazione librerie NGS_____ per l'importo complessivo di € _____, oltre I.V.A.;

- la Fondazione ha provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023;
- per la stipula del contratto si richiama quanto previsto all'art. 18, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - VALORE GIURIDICO DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura comprensiva di installazione, collaudo, formazione e assistenza di un Sistema di Liquid Handling automatizzato per preparazione librerie NGS di marca/modello _____ secondo le modalità previste nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dall'Affidatario, tutti richiamati nel presente contratto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

La fornitura e le prestazioni connesse, oggetto del presente contratto, dovranno essere pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte, così come definite e indicate nella *lex specialis* ed in sede di offerta oltre che confermati dall'Affidatario all'interno dell'offerta tecnica e della documentazione di gara tutta.

Costituiscono, difatti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Affidatario;
- eventuali allegati tecnici e operativi.

L'Affidatario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e di ritenere il servizio realizzabile a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Le prestazioni contrattuali saranno svolte sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal presente contratto e dagli atti di gara tutti, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di aver accettato integralmente, benché non materialmente allegati al presente contratto, oltre che nella documentazione inserita nell'offerta presentata.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, per la fornitura di che trattasi è di € _____/___ (euro _____/___) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Affidatario di cui al presente atto. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

L’Affidatario espressamente dichiara che la percentuale unica di ribasso offerta è stata formulata in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all’esecuzione della fornitura. La percentuale offerta, pertanto, compensa l’Affidatario di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico dell’Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell’Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni tutte oggetto di affidamento.

ART. 4 – DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Legge 136/2010 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- Normativa “antimafia”, compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- Normativa sulla “Privacy”;
- Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto dichiarato nell’offerta tecnica e quanto contenuto nel capitolato tecnico prevarranno le previsioni di quest’ultimo, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

ART. 5 – DURATA

La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, anche nelle more della stipula, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario:

IBAN _____

IBAN _____

ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i:

L'Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A seguito dell'esito positivo della verifica della fornitura l'Affidatario potrà presentare fattura di pagamento.

Si specifica che nella fattura dovrà essere espressamente riportato il CUP e il codice CIG.

Il pagamento è subordinato alla corretta esecuzione delle prestazioni e verrà erogato, tramite bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura previa acquisizione del visto da parte del DEC nonché previa verifica della regolarità contributiva.

Dagli importi della fattura sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'Affidatario per ritardi o inadempimenti.

La fattura dovrà essere intestata a: "Fondazione Ri.MED – Via Bandiera n. 11 – 90133 Palermo – P.IVA 06317780820 C.F. 97207790821".

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e di quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto, ai sensi dell'art. 119, Comma 5, l'Affidatario è tenuto a trasmettere, entro e non oltre 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del presente accordo, il contratto di appalto corredato dalle dichiarazioni del subappaltatore attestante l'assenza delle clausole di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023.

Resta inteso che, qualora, le verifiche di cui al precedente capoverso abbiano dato esito negativo, l'Affidatario potrà sostituire il subappaltatore.

(oppure in alternativa)

Il subappalto non è ammesso in quanto non è stata esercitata la facoltà prevista negli atti di gara, pertanto, il subappalto è vietato.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Affidatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. _____ emessa in data _____ e rilasciata dalla società/istituto, agenzia/filiale _____ di _____ per l'importo di € _____,00 (Euro _____/00) pari al ___% dell'importo del presente contratto.

La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qualvolta la Fondazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente contratto è consentita previa autorizzazione da parte della Fondazione.

Art. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona del Facility Coordinator della Fondazione Ing. Elisabetta Oliva, mail eoliva@fondazionerimed.com il Direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – RESPONSABILITA' E PENALI

L'Affidatario solleva la Fondazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa all'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per qualsiasi disservizio in corso di svolgimento e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna della fornitura e fino all'esito favorevole delle verifiche da parte del Direttore dell'esecuzione (DEC).

La verifica di conformità verrà effettuata dal DEC che darà comunicazione all'Affidatario, tramite PEC, circa le difformità riscontrate.

In tal caso, l'Affidatario, entro 48 ore dalla dichiarazione di difformità del prodotto, dovrà provvedere alla consegna di beni conformi in sostituzione di quelli non idonei, senza alcuna spesa aggiuntiva per la Fondazione e fatta salva in ogni caso l'applicazione di eventuali penali.

Nel caso in cui, all'esito della consegna, si verificassero inadempimenti/anomalie/difformità rispetto a quanto offerto dall'Affidatario ed a quanto richiesto dalla Fondazione e/o inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la Fondazione applicherà le penali di cui all'art. 126 del Codice. Più precisamente, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, previa contestazione scritta:

- per ogni prestazione non eseguita nei modi e nei tempi prescritti: penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale;
- per ogni prestazione eseguita in modo incompleto o non conforme: penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale;

- per ogni prestazione non eseguita o non ripristinata entro i termini assegnati: penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale.

L'Affidatario ha facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non pervengano nei termini indicati, la Fondazione procederà alla determinazione della penale e alla relativa applicazione.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sui crediti maturati dalla Fondazione o, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente escussione della garanzia definitiva.

Resta inteso che non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'Affidatario.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 il presente contratto potrà essere risolto senza limiti di tempo, qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e MOG adottato dalla Fondazione;
- c) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- d) cessione del contratto, da parte dell'Affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- j) subappalto non autorizzato;

- k) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 al Codice. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Affidatario.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell’Affidatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all’Affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell’art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 122 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;
- b) qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato nell’offerta presentata;
- c) sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- d) violazione dell’obbligo di riservatezza;
- e) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) in caso di frode, dolo, colpa grave e negligenza;
- g) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- h) nel caso di cessione del contratto.

In tutti i casi, la Fondazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Si precisa infine che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e del MOG 231 adottato dalla Fondazione, nonché la commissione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Affidatario o di taluno dei collaboratori. L'eventuale risoluzione avverrà con comunicazione a mezzo PEC e avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione. La Fondazione potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 14 - RECESSO

È altresì facoltà della Fondazione recedere dal contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dagli artt. 123 del d.lgs. 36/2023 e 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- d) in caso di fallimento del contraente;
- e) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Fondazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- f) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- g) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Il recesso ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 17 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

Il recesso deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui al presente contratto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

Art. 15 - ALTRE IPOTESI DI RECESSO O RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni da notificarsi all'Affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Le parti hanno diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 17 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

Il recesso deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui al presente contratto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

Art. 16 - CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia della risoluzione, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennizzo, risarcimento o compenso.

In caso di recesso esercitato dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario avrà diritto:

- al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso;
- a un'indennità pari a un decimo dell'importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.4 del medesimo decreto.

In deroga all'art. 1671 c.c., l'Affidatario ha diritto al corrispettivo delle sole prestazioni eseguite fino al giorno precedente la data di efficacia del recesso o della risoluzione, ovvero fino all'ultimo giorno autorizzato dalla Fondazione per la conclusione delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 17 - COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO

La risoluzione anticipata del contratto o il recesso vengono dichiarati e portati a conoscenza dell'altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo pec, da inviarsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Affidatario prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ed in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011;

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 19 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 "Regolamento Europeo sulla protezione dei dati", il trattamento dei dati inerente all'affidamento oggetto del presente contratto avverrà esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, anche tramite procedure telematiche.

Art. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra la Fondazione e l'Affidatario relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Art. 22 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 36/2023 e nel Codice Civile.

Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti.

Per la Fondazione Ri.MED

Per l'Affidatario

Il Segretario Generale

Timbro e Firma

Emanuele Insinna